

ALL. 6

# SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

PER L'ASSEGNAZIONE DI BENE CONFISCATO (ex art. 48, comma 3, lett. c-bis del D.Lgs. n. 159/2011

L'anno	il giorno _	del n	nese di	in	Roma,	nella
sede dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (di						
seguito .	ANBSC o Agenzia), sono	presenti:				
-	BRUNO CORDA, il qua	le interviene al pre	sente atto non in proprio	o ma in qual	ità di Dir	ettore
	dell'Agenzia azionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati					
	alla criminalità organizzata, a ciò espressamente autorizzato e domiciliato, per lo scopo, in Roma,					
	Via del Quirinale n. 28, c	ap 00187;				
-		in qualità di	, ,del/la		_, con	sede
	legale in,	via , n. , CF. , P.I	VA. , domiciliat	to per la	carica p	presso
	,	indirizzo PEC				

#### PREMESSO CHE

- L'articolo 48, comma 3, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito Codice antimafia o CAM), come novellato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161 con l'introduzione della lettera, c)-bis, consente di assegnare i beni immobili confiscati agli enti e alle associazioni indicate nella precedente lettera c) dello stesso comma, direttamente e a titolo gratuito, purché l'assegnazione avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, e che risulti evidente la destinazione sociale del cespite;
- al fine di dare piena attuazione a tale strumento innovativo, l'Agenzia ha indetto apposita istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di Ente del Terzo settore, in forma singola o associata, cui assegnare, a titolo gratuito, l'immobile confiscato in via definitiva ubicato in Roma in via XX Settembre





n. 49, F0	G 473, P.lla	a 196, sub :	508 (M-Bei	ne I-RM 32	21160) affinc	hé sia des	stinato a allo svo	lgimento di
attività d	li ascolto, s	upporto e o	rientamento	per il con	trasto alle dij	pendenze	patologiche dal g	gioco e/o da
sostanze	alcoliche e	o stupefac	enti e/o psid	cotrope;				
- l'avvi	so pubblic	co, approv	ato con p	orovvedime	ento del Di	rettore de	ell'Agenzia Naz	zionale per
	•		•				ninalità organizz	•
				•			· ·	• •
					•	-	cati il	
- con pro	ovvediment	o prot. n	del	, è	stata approv	ata la grac	luatoria ed il ber	ie immobile
così com	iposto e det	tagliato:						
S-Bene	M-Bene	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Tipolo	Dati	Stima
						gia	identificativi	
I-RM-	I-RM	Lazio	Roma	Roma	Via XX	Apparta	NCEU, Fg. 473,	455.000,00
36417-S	321160				Settembre n. 49	mento in condomi	Par. 196, Sub. 508	
					11. 17	nio	300	
meglio r	appresentat	o nella doci	umentazion	e catastale a	allegata sotto	la lettera	A al presente atto	o (di seguito
anche "Immobile") è risultato assegnato a (di seguito anche "Assegnatario") che ha								
dichiarat	o di essere	in possesso	dei reauisi	ti previsti d	lall'Avviso p	ubblico:	_	ŕ
dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico; - l'Assegnatario, espletati gli adempimenti di cui all'art. 7 dell'Avviso e di cui agli artt. 14 e 15 del						14 o 15 dol		
	-	_	-				•	
•		•		•		•	a presente conve	
- nell'an	ibito dell'is	truttoria pu	bblica di cu	ii sopra, l'A	Assegnatario l	na present	ato una Proposta	progettuale
denomin	ata		di	c	ui a	lla	seguente	sintesi:
- con il I	Decreto dire	ettoriale pro	ot. n.	del	è stata di	sposta l'a	ssegnazione a tit	colo gratuito
- con il Decreto direttoriale prot. n del è stata disposta l'assegnazione a titolo gratuito dell'Immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna, a								
GC11 111111	icone, nei	io siaio u	1 14110 6 6	.i Giiitto i	ii cui si ut	ova ai iii	omento dena c	onsegna, a
		•						

# TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE





# Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

- 1. Scopo primario della presente Convenzione è la valorizzazione del bene confiscato, finalizzata a permettere alle comunità colpite dal fenomeno mafioso di riappropriarsi della risorsa sottratta illecitamente alla collettività, mettendola al servizio della cittadinanza attiva e del Bene comune, attraverso l'incentivazione del protagonismo degli Enti del Terzo Settore per lo sviluppo di un modello socialmente responsabile, in grado di conciliare il riuso del bene confiscato per il raggiungimento dello specifico obiettivo sociale della prevenzione e contrasto alle dipendenze, per la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà costituzionalmente garantito.
- 2. L'assegnazione del bene oggetto della presente Convenzione risulta, pertanto, strumentale alla superiore finalità solidaristica di cui al comma 1, restando inteso che i diritti/obblighi che dalla stessa discendono sono improntati all'esigenza di assicurarne la corretta e proporzionata attuazione.
- 3. A tal fine, all'esito dell'istruttoria pubblica richiamata nelle premesse, l'Agenzia assegna a\_\_\_\_\_\_\_, che accetta, l'immobile confiscato in via definitiva ubicato in Roma in via XX settembre n. 49, FG 473, P.lla 196, sub 508 (M-Bene I-RM 321160) per la realizzazione del centro di ascolto con servizi di orientamento e supporto per il contrasto alle dipendenze patologiche come da Proposta progettuale denominata "\_\_\_".

#### Art. 2 - PREMESSE, DOCUMENTI E ALLEGATI

- 1. Le premesse, i documenti richiamati nel presente atto e i relativi allegati formano parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo.
- 2. Si richiamano, in particolare:
  - a) l'Avviso pubblico ed i relativi allegati pubblicati e consultabili al seguente link:\_\_\_\_\_\_;
  - b) la Proposta progettuale presentata dall'Assegnatario in sede di partecipazione alla procedura selettiva;
  - c) il Piano economico-finanziario presentato dall'Assegnatario in sede di partecipazione all'istruttoria pubblica.

# Art. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata, l'Agenzia assegna in uso, a titolo gratuito, all'Assegnatario, l'Immobile, meglio indicato all'art. 1, ai fini della valorizzazione e





dell'utilizzo dello stesso per la realizzazione del centro di ascolto con servizi di orientamento e supporto per il contrasto alle dipendenze patologiche come da Proposta progettuale denominata "\_\_\_\_\_".

# Art. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

L'Assegnatario, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni dell'Immobile, accetta e si impegna, in unico contesto, causale ed economico, a:

- a) realizzare gli interventi di immediata funzionalizzazione ed allestimento dello stesso, preordinati alla realizzazione della Proposta progettuale presentata, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
- b) assicurare, per tutta la durata dell'assegnazione, gli interventi di manutenzione ordinaria dell'Immobile, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
- c) esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'Immobile, qui accordata, per la durata della presente assegnazione, ininterrottamente e in conformità alla destinazione d'uso dell'Immobile

   attuale o prevista di concerto con le amministrazioni competenti e nel rispetto dei caratteri storico-artistici, del valore simbolico e identitario del medesimo, nonché del paesaggio e dell'ambiente ove lo stesso è inserito;
- d) svolgere, a proprio rischio e responsabilità, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo e secondo i termini e le modalità di cui alla proposta progettuale presentata in sede di istruttoria pubblica, tutte le attività utili a: i) garantire la fruibilità pubblica della struttura; ii) permettere la creazione di reti funzionali all'attività prevista;
- e) assumere a proprio carico le spese e gli oneri correlati alla conduzione dell'Immobile e conseguenti a tutte e ciascuna delle utenze/licenze connesse all'Immobile.

#### Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGENZIA

#### L'Agenzia si impegna a:

- a) consegnare l'Immobile secondo le modalità di cui all'art. 6;
- b) supportare il processo di funzionalizzazione dell'Immobile, attivando qualora necessario e su richiesta dell'Assegnatario gli strumenti di cui all'art. 51, comma 3 ter, e 112 comma 4, lett. g) del CAM in materia, rispettivamente, di provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, delle opere non conformi eventualmente realizzate sull'Immobile





confiscato prima dell'assegnazione e di modifica della destinazione d'uso dello stesso. A tale ultimo riguardo resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. n. 117/2017, ai sensi del quale i locali in cui si svolgono le attività istituzionali degli Enti del Terzo settore, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

#### Art. 6 - CONSEGNA DEL BENE

- 1. L'Immobile viene consegnato all'Assegnatario, per le finalità di cui all'articolo 3, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
- 2. L'Assegnatario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa conoscenza dell'Immobile e delle condizioni, anche di manutenzione, del medesimo, nonché dei luoghi oggetto dell'assegnazione.
- 3. L'Assegnatario dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versa l'Immobile dal punto di vista energetico nonché dello stato degli impianti.
- 4. L'Assegnatario rinuncia a ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte dell'Agenzia e a ogni azione nei confronti della stessa per eventuali vizi o difetti dell'Immobile, manlevando e tenendo indenne l'Agenzia stessa da ogni responsabilità e/o onere al riguardo.
- 5. La formale e definitiva consegna dell'Immobile avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in contraddittorio, di apposito verbale (di seguito "il Verbale di Consegna").
- 6. Dal momento della consegna e per tutta la durata dell'assegnazione, l'Assegnatario assume la responsabilità di custode del bene. Alla cessazione dell'assegnazione, l'Assegnatario dovrà restituire l'Immobile in buono stato di conservazione.

#### Art. 7 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'Immobile è assegnato gratuitamente per la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto e rinnovabile una sola volta, su istanza dell'Assegnatario, da presentarsi non oltre il termine di 8 (otto) mesi prima della scadenza e previa valutazione da parte dell'Agenzia degli





esiti dell'azione svolta, dello stato dell'Immobile e della perdurante sostenibilità della Proposta progettuale. Saranno, a tal fine, oggetto di specifica verifica:

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore o ad altro Albo/Elenco previsto dalla normativa di settore;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- il comportamento tenuto dall'Assegnatario, quanto ad esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ivi incluso quello di effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria.
- 2. È esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico.
- 3. Non possono esservi assegnazione o mantenimento della disponibilità dell'Immobile, disgiunti dalla realizzazione della Proposta progettuale per la quale lo stesso è stato assegnato.
- 4. È fatto espresso divieto di sub-assegnare l'Immobile ad altri soggetti, sotto qualsiasi forma o a mezzo di qualsivoglia strumento giuridico e/o di destinarlo ad attività diverse da quelle risultanti dalla Proposta progettuale.
- 5. Il riscontrato sub-affidamento, anche parziale, dell'Immobile e/o delle attività di cui alla Proposta progettuale ad altri soggetti e/o l'effettuazione nello stesso di attività difformi e/o non autorizzate comporta l'immediata decadenza dalla presente Convenzione.

# Art. 8 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE

- 1. Il rapporto che, con il presente atto, si instaura tra l'Agenzia e l'Assegnatario esclude espressamente e tassativamente qualsiasi traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche e rimane disciplinato da questo atto stesso e, per quanto qui non previsto, dalla disciplina di cui all'Avviso pubblico, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati e da eventuali future modifiche ed integrazioni.
- 2. Al presente rapporto non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 e s.m.i., "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato" né quelle di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", se non con riferimento ai principi ed articoli richiamati nell'Avviso pubblico.





## Art. 9 - ACCESSO ALL'IMMOBILE

- 1. L'Assegnatario, per tutta la durata dell'assegnazione, consente l'accesso all'Immobile da parte dei rappresentanti dell'Agenzia o di soggetto terzo eventualmente incaricato dalla stessa, in qualsiasi momento e per gli accertamenti che si ritenessero opportuni per la verifica dell'effettiva attuazione della Proposta progettuale e/o delle condizioni dell'Immobile assegnato.
- 2. L'Assegnatario è tenuto a consentire la visita e l'accesso anche senza preavviso.

### Art. 10 - MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 1. Nel prosieguo del presente atto ogni intervento necessario per la funzionalizzazione, dell'immobile, per la sua manutenzione ordinaria, nulla escluso ed eccettuato, verrà, per brevità e complessivamente, indicato come gli "Interventi".
- 2. L'Assegnatario si obbliga a realizzare, a propria cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, anche urbanistiche, vigenti gli Interventi di cui al comma 1, dando formale e tempestiva comunicazione all'Agenzia dell'inizio delle relative attività.
- 3. L'Assegnatario assume a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli Interventi e per l'esercizio delle attività di cui all'art. 3, per tali intendendosi le attività previste nella Proposta progettuale presentata in sede di partecipazione all'istruttoria pubblica.
- 4. Gli Interventi saranno realizzati dall'Assegnatario, anche avvalendosi di imprese terze, in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, come da impegni assunti dal medesimo Assegnatario in sede di partecipazione all'Avviso pubblico, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente ed interamente a carico dell'Assegnatario. Gli Interventi dovranno concludersi entro i termini stabiliti nel Cronoprogramma presentato in sede di partecipazione all'Avviso pubblico, ovvero nel rispetto dei diversi termini comunicati all'Agenzia nell'ipotesi di attività successivamente delineatesi.
- 6. Laddove le autorizzazioni di cui al comma 3 contengano prescrizioni e condizioni atte a limitare o a conformare i caratteri e le modalità di esecuzione degli Interventi, tali prescrizioni dovranno essere rispettate ed attuate dall'Assegnatario.
- 8. Gli Interventi necessari per adibire l'Immobile alle attività descritte nella Proposta progettuale devono intendersi già autorizzati dall'Agenzia con la sottoscrizione del presente atto. Eventuali varianti o





modifiche che dovessero rendersi necessarie nella progettazione ed esecuzione degli Interventi o che l'Assegnatario riterrà necessarie e/o opportune, ai fini della migliore riuscita della Proposta progettuale, potranno essere introdotte previo consenso scritto dell'Agenzia e non potranno determinare, ad alcun titolo, variazioni nella durata dell'assegnazione. Resta inteso che le predette varianti e modifiche potranno essere realizzate solo a esito del conseguimento da parte dell'Assegnatario delle approvazioni e autorizzazioni necessarie da parte degli Organi competenti.

#### Art. 11 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

- 1. L'Assegnatario esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose, animali, derivanti da qualsiasi causa conseguente all'utilizzazione dell'Immobile assegnato. Si rinvia al riguardo agli obblighi assicurativi di cui all'art. 15.
- 2. L'Assegnatario è soggetto a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e, quindi, si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da ogni conseguenza per la loro inosservanza.
- 3. L'Assegnatario si impegna ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni pubbliche, restando esclusa ogni responsabilità dell'Agenzia per il diniego di autorizzazione, sospensione o limitazione dell'esercizio dell'attività del medesimo Assegnatario, derivante da eventuali leggi o regolamenti.

#### Art. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA

- 1. A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui all'art. 6, comma 5, l'Assegnatario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria dell'Immobile e a qualsiasi attività necessaria alla conservazione del medesimo, nonché ad ogni altro onere gravante sul medesimo, tenendo conto del programma delle manutenzioni di cui al Piano degli Investimenti presentato in sede di partecipazione all'istruttoria pubblica al fine di rendere l'Immobile idoneo allo svolgimento delle attività.
- 2. L'Assegnatario non ha e non avrà diritto a rimborsi e/o indennità da parte dell'Agenzia per l'esecuzione degli Interventi, per le attività di manutenzione ordinaria a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all'Immobile.





5. La violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria a carico dell'Assegnatario comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 19 e, nei casi più gravi, la decadenza dalla Convenzione ai sensi di quanto disposto dal medesimo articolo. Resta salvo il diritto per l'Agenzia al risarcimento del maggior danno.

# Art. 13 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI - CUSTODIA E VIGILANZA - RESPONSABILITÀ DELL'ASSEGNATARIO

- 1. L'Assegnatario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le attività di cui alla Proposta progettuale, secondo gli standard di qualità rappresentati in sede di partecipazione alla procedura.
- 2. Nello svolgimento delle predette attività l'Assegnatario, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne l'Agenzia da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o da pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga a osservare e/o far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, europee, statali e locali.
- 3. L'Assegnatario dovrà osservare nei confronti del personale (dipendenti e/o soci lavoratori) impiegato e/o coinvolto nelle attività oggetto della proposta progettuale, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti dalla normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi. I suddetti obblighi vincolano l'Assegnatario indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica. Qualora l'Assegnatario si avvalga di volontari, lo stesso dovrà rispondere a tutti gli effetti dell'attività dagli stessi prestata, assicurandoli contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre a farsi carico delle eventuali spese da questi effettivamente sostenute.
- 4. L'Assegnatario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione agli Interventi e alle attività di cui alla presente Convenzione, rimanendo in ogni caso l'Agenzia sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte dell'Assegnatario, che terrà sempre indenne l'Agenzia da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo. Si rinvia al riguardo agli obblighi assicurativi di cui all'art. 15.





- 5. Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico dell'Assegnatario, al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico dell'Assegnatario l'IMU e le tasse e imposte locali e nazionali gravanti sull'Immobile.
- 6. L'Assegnatario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e la vigilanza dell'Immobile e delle attività svolte. L'Assegnatario sosterrà ogni onere e incombente necessario, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente e/o mancata sorveglianza.
- 7. L'Assegnatario si impegna a realizzare ed affiggere nell'Immobile una targa identificativa recante la dicitura "Bene confiscato alla criminalità organizzata", secondo le prescrizioni al riguardo comunicate dall'Agenzia.
- 8. È fatto divieto all'Assegnatario, pena la decadenza dalla Convenzione, di sub affidare, anche parzialmente, le attività relative alla Proposta progettuale e/o di svolgere nell'Immobile attività diverse da quelle previste dalla Proposta progettuale.

#### Art. 14 - CAUZIONE A GARANZIA

1.	Preven	tivament	e alla stipula della pres	sente Convenzio	one, l'Assegnatario ha costituito apposit
cauzio	ne, cons	istente ne	ella fideiussione n	_, rilasciata da _	, con sede legale in, in dat
	/	/	per l'importo di euro	(	), pari al 2% del valore dell'Immobile,
garanz	ia di tutt	i gli oner	i derivanti dal presente	atto.	

- 2. La predetta cauzione prevede espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.:
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
  - la relativa operatività entro 15 (quindici) giorni, su semplice richiesta dell'Agenzia.
- 3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
- 4. L'Agenzia richiederà all'Assegnatario la reintegrazione della garanzia ove questa, nel corso dell'assegnazione, sia venuta meno in tutto o in parte.





#### Art. 15 - COPERTURE ASSICURATIVE

- 1. Preventivamente alla sottoscrizione del presente atto, l'Assegnatario ha costituito e consegnato all'Agenzia adeguata/e polizza/e assicurativa/e con primaria compagnia assicuratrice, al fine di garantire: la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) e il perimento totale o parziale compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori dell'Immobile oggetto dell'assegnazione, con massimale non inferiore al valore dell'Immobile non rifunzionalizzato.
- 2. L'Assegnatario, conclusi gli Interventi e prima di dare avvio alle azioni di cui alla Proposta progettuale, si impegna a stipulare le polizze assicurative obbligatorie per legge, in ragione del tipo di attività che saranno svolte all'interno dell'Immobile, esonerando l'Agenzia da qualunque obbligo e responsabilità che potrebbe derivare nei confronti di terzi.
- 3. La violazione degli obblighi a carico dell'Assegnatario connessi alla mancata stipula delle polizze assicurative comporta la decadenza dalla Convenzione.

## Art. 16 - MONITORAGGIO E CONTROLLO

- 1. L'Agenzia potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a verificare, in particolare:
- a) l'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi, anche in base al Piano degli investimenti presentato in sede di partecipazione all'Avviso pubblico, mediante sopralluoghi che saranno effettuati anche senza preavviso; b) che le attività di cui alla Proposta progettuale siano puntualmente svolte e, più in generale, che l'Immobile sia utilizzato conformemente a quanto disposto nel presente atto; c) che gli interventi manutentivi siano puntualmente e diligentemente eseguiti; d) che le attività di cui alla Proposta progettuale siano svolte nel rispetto delle norme vigenti e in conformità al Modello organizzativo presentato in sede di partecipazione all'Avviso pubblico; e) che l'Assegnatario abbia provveduto a sottoscrivere e aggiornare le polizze assicurative di cui all'art. 15.

## Art. 17 - RICONSEGNA DELL'IMMOBILE





- 1. Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente Convenzione, ivi incluse le ipotesi di decadenza, revoca e recesso espressamente previste, l'Immobile assegnato ritornerà automaticamente nella disponibilità dello Stato. A tale momento l'Immobile, sotto la responsabilità e l'obbligo dell'Assegnatario, dovrà risultare libero da persone e cose e in buono stato di manutenzione. All'atto della ripresa in consegna, l'Agenzia, redigendo Verbale in contraddittorio con l'Assegnatario, verificherà lo stato dell'Immobile ed indicherà eventuali ripristini necessari, quantificandone il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.
- 2. Si intendono esclusi dalla riconsegna dell'Immobile e potranno, pertanto, tornare nella piena disponibilità dell'Assegnatario, esclusivamente i beni mobili strettamente connessi alla gestione delle attività di cui alla Proposta progettuale.

#### Art. 18 – DECADENZA

- L'Agenzia avrà titolo a dichiarare la decadenza dell'Assegnatario senza alcuna diffida ad adempiere
   nei seguenti casi:
  - a) accertamento di cause interdittive di cui agli artt. 67 e 84 del Codice antimafia;
  - b) perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione all'Avviso pubblico;
  - c) mancata funzionalizzazione dell'Immobile assegnato in rapporto alla realizzazione della Proposta progettuale entro 90 giorni dalla consegna dello stesso, salvo comprovate cause di forza maggiore e/o ragioni non imputabili all'Assegnatario;
  - d) violazione degli obblighi di custodia e manutenzione ordinaria che abbiano comportato un grave stato di degrado del bene;
  - e) violazione delle norme riguardanti il divieto di sub-assegnare, anche parzialmente, l'Immobile e/o le attività previste dalla Proposta progettuale;
  - f) violazione delle norme riguardanti il divieto di adibire l'Immobile ad attività diverse da quelle previste dalla Proposta progettuale;
  - g) mancata stipula e/o rinnovo delle polizze assicurative.
- 2. L'individuazione delle fattispecie di cui al comma 1 risponde all'esigenza primaria di impedire che i diritti discendenti dalla presente Convenzione vengano esercitati dall'Assegnatario in modo non confacente allo scopo solidaristico che la Convenzione stessa si propone, ogniqualvolta l'abuso di tali





diritti, realizzando finalità diverse da quelle per le quali l'ordinamento li ha consentiti, ne vanifichi la ratio.

#### Art. 19 - INADEMPIMENTI E PENALI

- 1. In caso di inadempimento, da parte dell'Assegnatario, degli obblighi derivanti dal presente atto, l'Agenzia inoltrerà all'indirizzo PEC di cui all'art. 25, formale contestazione di addebito, in relazione alla quale l'Assegnatario potrà fornire motivate controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione.
- 2. L'Agenzia, valutate le controdeduzioni, potrà accoglierle dettando, se necessario, prescrizioni e/o fissando un periodo di tempo all'Assegnatario per adempiere oppure respingerle.
- 3. Nel caso in cui l'Assegnatario non fornisca riscontro alla contestazione di addebito di cui al comma 1 oppure non si adegui entro il termine fissato alle prescrizioni di cui al comma 2, oppure le controdeduzioni non vengano accolte, la Convenzione si intenderà "*ipso iure*" decaduta.
- 4. Nel caso di decadenza, l'Assegnatario sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo pari allo 0,5% del valore dell'Immobile, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 5. Sono, altresì, stabilite le seguenti penali:

CAUSALE	IMPORTO
CHOSTIEL	(per ciascun evento)
Interruzione delle attività previste dalla Proposta progettuale non dipendente da causa di forza maggiore	Euro 300,00
Mancato rispetto delle disposizioni normative/regolamentari afferenti alle attività di cui alla Proposta progettuale	Euro 500,00
Mancata comunicazione dei mutamenti relativi al legale rappresentante dell'Assegnatario	Euro 500,00

6. La comminazione delle penali di cui al comma 5 farà seguito alla formale contestazione da parte dell'Agenzia, che assegnerà un termine congruo per la formulazione delle controdeduzioni, stabilito in almeno 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'addebito.

#### Art. 20 – REVOCA

L'Agenzia potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 3 (tre) mesi, alla revoca della Convenzione per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico.





## Art. 21 - RECESSO DELL'ASSEGNATARIO

- 1. L'Assegnatario non potrà recedere dal rapporto convenzionale prima che siano trascorsi 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.
- 2. Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del suddetto termine, l'Agenzia, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà diritto di incamerare, a titolo di indennizzo, la cauzione di cui all'art. 14.
- 3. Ove, successivamente al termine di cui al comma 1, l'Assegnatario voglia recedere dalla presente Convenzione, dovrà dare all'Agenzia un preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di indennizzo, a valere sulla cauzione di cui al precedente art. 14, di un importo pari a un decimo della cauzione stessa.
- 4. Nei casi di recesso di cui al presente articolo, l'Assegnatario sarà tenuto alla immediata restituzione dell'Immobile, libero da persone e/o cose, senza poter vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

#### Art. 22 - CONTROVERSIE

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente Convenzione, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale di Roma.

#### Art. 23 - SPESE ACCESSORIE ED ONERI PER LA STIPULA

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico dell'Assegnatario.

#### Art. 24 - INFORMATIVA ANTIMAFIA

- 1. Le parti danno e prendono atto dell'esito negativo della comunicazione antimafia richiesta nei confronti dell'Assegnatario ai sensi del Codice antimafia.
- 2. In vigenza del presente atto, l'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare periodiche verifiche ai sensi del CAM nei confronti dei soci, amministratori, rappresentanti dell'Assegnatario. Nell'ipotesi in cui, ad esito delle predette verifiche, siano accertate cause ostative al rilascio dell'informazione antimafia, la Convenzione si intenderà ipso iure decaduta.

Art. 25 – COMUNICAZIONI





Tutte le comunicazioni inerenti il presente atto dovranno, a pena di invalidità, inefficacia e inopponibilità, essere eseguite via PEC ai seguenti indirizzi e recapiti:

- per l'Agenzia: Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni se	questrati e
confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), Via del Quirinale, n. 28 - 00187, Ro	oma. PEC
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it;	
- per l'Assegnatario:	
L'Assegnatario indica, quale proprio Referente per le interlocuzioni con l'Agenzia, il Sig	
(telefono cellulare).	

#### Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per fini connessi al presente atto, nel rispetto delle disposizioni di cui al *Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.* 

#### Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto sarà vincolante per i contraenti fin dal momento della relativa sottoscrizione.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia alle disposizioni del codice civile ove non derogate dalla presente Convenzione.

# Art. 28 - ALLEGATI

Sono allegati alla presente Convenzione redatta in triplice originale, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- a) La documentazione catastale;
- b) la Proposta progettuale presentata dall'Assegnatario in sede di partecipazione alla procedura selettiva;





c) il Piano economico-finanziario presentato dall'Assegnatario in sede di partecipazione all'istruttoria pubblica.

FIRME	
Per l'Agenzia	
Per l'Assegnatario	
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Assegnatario spec	ificamente approva i patti di cui agli artt. 7, 12
13, 15 e 16.	
Per l'Assegnatario	

